

Delibera Consob 8 maggio 2014 n. 18920

Divieto e sospensione in via cautelare della diffusione di annunci pubblicitari, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettere a) e c) del d.lgs. n. 58/98, relativi all'offerta al pubblico di azioni ordinarie e warrant "fondi rustici 2014-2017", il cui prospetto è stato approvato dalla Consob in data 18 marzo 2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che, in data 18 marzo 2014, con nota prot. n. 0020974/14 la Consob ha comunicato alla società Fondi Rustici S.p.a. (di seguito indicata anche "Fondi Rustici" o "l'Emittente"), l'avvenuta approvazione del prospetto, dalla stessa trasmesso con comunicazione del 18 novembre 2013, prot. n. 0090242, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e *warrant* "Fondi Rustici 2014-2017" la cui durata è stabilita, nel medesimo prospetto, dal 24 marzo 2014 al 30 maggio 2014;

RILEVATO che con comunicazione del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235 l'Emittente ha trasmesso alla Consob n. 3 annunci pubblicitari in formato video e n. 3 annunci pubblicitari in formato audio, aventi ad oggetto la sopra citata offerta al pubblico;

RILEVATO che con comunicazione del 30 aprile 2014, prot. n. 0036023 l'Emittente ha trasmesso alla Consob ulteriori due annunci pubblicitari in formato a stampa;

VISTO l'art. 101, comma 3 del D.lgs. n. 58/98 ai sensi del quale *"La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare"*;

VISTO l'art. 34-*octies*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ove è previsto:

- al comma 2, che *"Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato"*;
- al comma 3, che *"Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio"*;
- al comma 4, che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo"*;

VISTA la richiesta di comunicazioni formulata dalla Consob, in data 18 aprile 2014, prot. n. 0032893, nei confronti dell'Emittente, ai sensi degli articoli 97, comma 1 e 115, comma 1 del D.lgs. n. 58/98 per conoscere in merito all'oggetto della comunicazione del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235: a) tempistica e modalità di diffusione di detti annunci pubblicitari con specifica indicazione dei soggetti incaricati della diffusione; b) ragioni per cui in detti messaggi pubblicitari si sostiene che l'investimento avrebbe carattere "etico"; c) ragioni della coerenza tra l'affermazione "io ci investo" pronunciata, nell'annuncio in formato video ed audio, dall'Amministratore Unico Renzo Macelloni e le informazioni riportate nel prospetto; d) valutazioni in ordine all'immediata e agevole percezione, nell'ambito dei citati annunci, dell'avvertenza richiesta dall'art. 34-octies, comma 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999: "prima dell'adesione leggere il prospetto"; e) ragioni della mancata indicazione negli annunci pubblicitari in formato video dell'avvertenza di cui alla lettera precedente, anche con modalità audio; f) ragioni per cui sia gli annunci in formato video sia quelli in formato audio non precisano che: "un prospetto è stato (...) pubblicato e il luogo in cui il pubblico può (...) procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può (...) consultarlo", ai sensi dell'art. 34-octies, comma 4 del citato Regolamento n. 11971/1999;

VISTA la nota di risposta alle predette richieste di informazioni formulate dalla Consob del 18 aprile 2014, trasmessa dall'Emittente in data 23 aprile 2014, prot. n. 0033788;

RILEVATO che in detta nota del 23 aprile 2014 l'Emittente ha affermato che la diffusione dei sopra citati annunci pubblicitari, oggetto di comunicazione del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235, è stata programmata come segue:

- "con riferimento agli spot video: dal 15 aprile 2014 al 30 maggio 2014 attraverso le emittenti locali "50 Canale" di Pisa e "Granducato TV" di Livorno";
- "con riferimento agli spot audio: dal 16 aprile 2014 al 30 maggio 2014 attraverso le emittenti locali "Punto Radio", "Radio Bruno", "Radio Lady", "Radio Sei Sei", "Radio Cuore", "Radio Sportiva", "Radio Blu", "Radio Fantastica";

RILEVATO che l'Emittente nella citata nota del 23 aprile 2014, prot. n. 0033788 ha affermato che:

- l'affermazione contenuta nei messaggi pubblicitari secondo cui "Fondi Rustici, un grande bene comune" sarebbe un "progetto etico" sarebbe coerente con quanto affermato nel prospetto informativo, in quanto, come descritto nell'ambito della sezione prima, capitolo VI del Prospetto Informativo di Offerta, sarebbe stato ideato e verrebbe proposto con la finalità primaria di sviluppare l'economia del territorio, per generare lavoro grazie anche agli effetti sull'indotto;
- in merito all'affermazione "io ci investo", resa negli annunci pubblicitari dall'Amministratore Unico dell'Emittente, Renzo Macelloni, la società ha dichiarato che al momento della stesura del Prospetto Informativo di Offerta l'Amministratore Unico Renzo Macelloni, come descritto al Paragrafo 5.2.2 della Sezione Seconda, non aveva manifestato intenzione di aderire all'offerta

pubblica di sottoscrizione. L'affermazione *"io ci investo"* pronunciata negli annunci indicherebbe *"la volontà, maturata successivamente, di sottoscrivere almeno un lotto minimo in qualità di privato cittadino"* e sarà pertanto oggetto di apposito supplemento al Prospetto Informativo;

- sia gli annunci pubblicitari in formato audio sia quelli in formato video si limitano ad affermare *"prima dell'adesione leggere il prospetto presso la sede legale dell'Emittente"* non includendo quanto richiesto dall'art. 34-*octies*, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/1999 in relazione all'indicazione che: *"un prospetto è stato (...) pubblicato e il luogo in cui il pubblico può (...) procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può (...) consultarlo"*. Detta omissione sarebbe giustificata da un lato da motivi di spazio e dall'altro dall'aver l'Emittente ritenuto sufficiente l'invito rivolto al pubblico a rivolgersi agli sportelli delle Banche aderenti al consorzio di collocamento, ai fini della sottoscrizione;

VISTA la delibera n. 18909, adottata dalla Consob in data 30 aprile 2014, avente ad oggetto la sospensione, in via cautelare, per un periodo di 10 giorni lavorativi dei sopra citati n. 6 annunci pubblicitari oggetto di comunicazione del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235;

VISTA la nota trasmessa dalla Consob a Fondi Rustici in data 30 aprile 2014, prot. n. 0036158, con la quale è stata inviata la predetta delibera di sospensione dei menzionati annunci pubblicitari nonché richiesto di trasmettere, entro due giorni lavorativi, eventuali deduzioni in merito a quanto riportato nel citato provvedimento;

CONSIDERATO che l'Emittente non ha inviato proprie deduzioni in merito al citato provvedimento di sospensione degli annunci pubblicitari oggetto di comunicazione alla Consob del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235;

VISTA la richiesta di comunicazioni trasmessa dalla Consob all'Emittente in data 2 maggio 2014, prot. n. 0036439, ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1 del TUF per conoscere, con riferimento agli ulteriori due annunci pubblicitari, oggetto di comunicazione alla Consob del 30 aprile 2014, prot. n. 0036023, informazioni in merito ai canali di diffusione e al contenuto degli stessi annunci;

VISTA la nota di risposta trasmessa da Fondi Rustici in data 5 maggio 2014, prot. n. 0036765, nella quale l'Emittente ha dichiarato che:

- *"il 23 di aprile si è riunita l'assemblea dei soci dell'Emittente, che ha deliberato la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. In quella sede il sig. Marco Vignoli è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio, avvenuta il 30 aprile a seguito dell'assemblea, è stato investito della carica di Amministratore Delegato"*;
- *"il signor Renzo Macelloni, già amministratore unico dell'Emittente, nel corso dell'assemblea del 23 aprile ha comunicato al socio di aver accettato l'invito, rivolto gli dalla lista civica "Peccioli Futura" a*

candidarsi come sindaco alle prossime elezioni amministrative previste per il 25 di maggio. Essendo l'Emittente partecipato indirettamente dal Comune di Peccioli il ruolo di amministratore dell'Emittente è per legge incompatibile con la candidatura, pertanto il signor Macelloni non è stato inserito fra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è decaduto dalla propria carica all'interno dell'emittente nel momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato, ovvero dalla prima riunione consiliare che si è tenuta il 23 aprile 2014";

- il materiale inviato in data 30 aprile 2014 non era stato ancora diffuso;
- *"si tratta di una locandina in formato 50x70 destinata ad essere esposta negli sportelli delle banche partecipanti al Consorzio di Collocamento e di un volantino in formato A5 destinato alla distribuzione a mano";*
- l'affermazione contenuta in detto materiale pubblicitario secondo cui il progetto sarebbe *"garantito dalla grande squadra di Belvedere"* sarebbe coerente con quanto rappresentato nel prospetto informativo ove si precisava che Belvedere S.p.a. esercita attività di direzione e coordinamento di Fondi Rustici e non si riferirebbe all'eventuale sottoscrizione da parte della stessa Belvedere di eventuali lotti di azioni rimasti invenduti;
- l'inclusione dell'immagine e della sottoscrizione del sig. Renzo Macelloni in detti annunci pubblicitari avverrebbe non più a titolo di Amministratore Unico della società quanto piuttosto a titolo di *"testimonial"* in virtù della *"riconoscibilità, visibilità e credibilità"* dello stesso;

VISTA la comunicazione del 5 maggio 2014, prot. n. 0036829 con la quale l'Emittente ha chiesto l'autorizzazione alla pubblicazione di un supplemento al prospetto d'offerta nel quale è affermato che il sig. Renzo Macelloni, in data 23 aprile 2014 si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico di Fondi Rustici;

CONSIDERATO che in relazione ai n. 3 annunci pubblicitari in formato video e n. 3 annunci pubblicitari in formato audio oggetto di comunicazione alla Consob del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235, e oggetto di sospensione, in via cautelare, per un periodo di 10 giorni lavorativi con delibera n. 18909, adottata dalla Consob in data 30 aprile 2014, risulta accertata la violazione dell'art. 101, comma 3 del D.lgs. n. 58/98 e delle relative norme di attuazione in quanto:

- l'asserita natura etica dell'investimento è da ritenere non coerente con quanto dichiarato nel prospetto d'offerta ove non viene propriamente rappresentata tale natura;
- l'affermazione *"io ci investo"*, resa negli annunci pubblicitari dall'Amministratore Unico dell'Emittente, Renzo Macelloni, non appare coerente con quanto dichiarato nel Prospetto d'offerta, al Paragrafo 5.2.2 della Sezione Seconda, ove si riporta che *"Per quanto a conoscenza della Società, né l'azionista, né l'amministratore unico, né i membri del Collegio Sindacale intendono aderire all'Offerta Pubblica"*;

- negli annunci in formato video l'avvertenza *“prima dell'adesione leggere il prospetto”* è inserita in sovraimpressione ad una velocità incompatibile con una immediata e agevole percezione del contenuto della stessa e tale avvertenza non è neanche inserita con modalità audio;
- sia negli annunci in formato audio sia in quelli in formato video l'Emittente non ha riportato quanto previsto dell'art. 34-octies, comma 4 del Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'indicazione che: *“un prospetto è stato (...) pubblicato e il luogo in cui il pubblico può (...) procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può (...) consultarlo”*, non rilevando, quale giustificazione per l'omissione, né la circostanza della sussistenza di *“motivi di spazio”* né l'invito rivolto al pubblico a rivolgersi agli sportelli delle Banche aderenti al consorzio di collocamento, ai fini della sottoscrizione;
- gli annunci pubblicitari in formato sia video sia audio, pongono in evidenza la persona del sig. Renzo Macelloni, il quale, a decorrere dallo scorso 23 aprile 2014, si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico e detta circostanza non risulta correttamente evidenziata negli annunci pubblicitari né sarà conosciuta dagli investitori, ai sensi della normativa vigente, fino alla pubblicazione del sopra citato supplemento al prospetto d'offerta;

CONSIDERATO che in relazione agli ulteriori n. 2 annunci pubblicitari, oggetto di comunicazione alla Consob del 30 aprile 2014, prot. n. 0036023, sussiste il fondato sospetto di violazione dell'art. 101, comma 3 del D.lgs. n. 58/98 e delle relative norme di attuazione, in quanto:

- l'affermazione contenuta in detti annunci pubblicitari secondo cui il progetto sarebbe *“garantito dalla grande squadra di Belvedere”* non risulta coerente con quanto rappresentato nel prospetto informativo, ove, nonostante sia riportato che Belvedere S.p.a. eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di Fondi Rustici, non è invece indicato, né esplicitamente né implicitamente, che il progetto sarebbe garantito da Belvedere; tale affermazione potrebbe indurre in errore il pubblico in merito all'intenzione della stessa Belvedere S.p.a. di sottoscrivere lotti di azioni risultati invenduti;
- anche tali ulteriori annunci pubblicitari pongono in evidenza la persona del sig. Renzo Macelloni, il quale, a decorrere dallo scorso 23 aprile 2014, si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico e detta circostanza non risulta correttamente evidenziata negli annunci pubblicitari né sarà conosciuta dagli investitori, ai sensi della normativa vigente, fino alla pubblicazione del sopra citato supplemento al prospetto d'offerta;

VISTO l'art. 101, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può: *“vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) e b)”*;

VISTO l'art. 101, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può: *“sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione*

dell’annuncio pubblicitario relativo ad un’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione”;

DELIBERA:

In relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e *warrant* “Fondi Rustici 2014-2017”:

- è vietata la diffusione di annunci pubblicitari in formato audio e video, oggetto di trasmissione alla Consob da parte di Fondi Rustici S.p.a., tramite comunicazione del 15 aprile 2014, prot. n. 0031235;
- è sospesa, in via cautelare, la diffusione degli ulteriori annunci pubblicitari oggetto di trasmissione alla Consob, da parte di Fondi Rustici S.p.a., tramite comunicazione del 30 aprile 2014, prot. n. 0036023.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas